

LA DISABILITA' IN RELAZIONE ALL'ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI
ASPETTI LEGATI ALLA GIURISDIZIONE E AL RITO
IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE

I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI PRINCIPALI

Le prestazioni sanitarie e sociosanitarie

I servizi scolatici

I principali strumenti in materia sanitaria e sociosanitaria



- **Il P.A.I. Piano di Assistenza Individualizzato**
è un documento multidisciplinare che delinea un progetto di cura personalizzato per una persona in condizione di bisogno. Serve a raccogliere tutte le informazioni su bisogni clinici, funzionali, psicologici e sociali, fissando obiettivi, pianificando interventi e monitorandone l'andamento nel tempo per migliorare la qualità della vita.
- **L'assegno di cura**
è un contributo economico erogato da enti pubblici (Comuni, Regioni o ASL) per sostenere le famiglie che assistono a domicilio una persona non autosufficiente.
Questo supporto può essere utilizzato per coprire spese relative a servizi di assistenza domiciliare, tra cui:
 - Retribuzione di una badante o assistente familiare
 - Servizi di supporto sanitario o fisioterapico
 - Acquisto di ausili per la mobilità o attrezzature mediche
 - Spese per la cura quotidiana della persona assistita.

Il Piano di assistenza individualizzato

- Il PAI è uno strumento previsto dai LEA per persone non autosufficienti o con patologie invalidanti e/o croniche, come specificato dal DPCM 12.01.2017
- Art. 21 co. 3 DPCM 12.01.2017: “ Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed e' redatto dall'unita' di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia.
- Ai sensi dell'art. 4 della L. 33/2023 le unità di valutazione multidimensionali (UVM), nella valutazione finalizzata a definire il PAI, redatto tenendo conto dei fabbisogni assistenziali individuati, pongono in essere tale attività con la partecipazione della persona destinataria, dei caregiver familiari coinvolti e, se nominato, dell'amministratore di sostegno o, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del Terzo settore.

Le prestazioni sanitarie previste nel PAI

Le prestazioni sanitarie il nucleo sanitario del PAI e include interventi a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il PAI è il documento che definisce le Cure Domiciliari Integrate, specialmente quelle di maggiore complessità (primo, secondo e terzo livello).

Queste cure possono includere:

- Trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi prestati a domicilio da personale qualificato.
- Interventi di fisioterapia e assistenza infermieristica con accessi programmati.
- Monitoraggio periodico delle condizioni del paziente da parte del medico.
- Cure Palliative: Per le persone anziane non autosufficienti con patologie croniche ed evolutive, il PAI può prevedere l'accesso ai servizi di cure palliative, erogabili in tutti i contesti di cura (domicilio, ospedale, ambulatorio, hospice) .
- Trattamenti Specialistici: Il PAI può includere prestazioni specifiche per determinate patologie, come la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato per persone con disturbi dello spettro autistico, che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
- Telemedicina: Il PAI può prevedere l'integrazione e il coordinamento dei servizi attraverso strumenti di telemedicina .



L'assegno di cura

- La Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha istituito il "Fondo nazionale per le non autosufficienze" (FNA). Questo fondo è lo strumento attraverso cui lo Stato trasferisce alle Regioni le risorse economiche destinate a garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali per le persone non autosufficienti, tra cui, appunto, l'assegno di cura.
- Il Decreto Ministeriale 26 settembre 2016 definisce i criteri per l'utilizzo delle risorse del FNA e, soprattutto, individua la platea dei beneficiari prioritari. In particolare, l'articolo 3 del decreto definisce la condizione di "disabilità gravissima", stabilendo i criteri clinici per l'identificazione di tali soggetti. Le Regioni sono tenute a utilizzare le risorse del FNA prioritariamente per questa categoria di persone.
- I Piani Nazionali per la Non Autosufficienza sono atti di programmazione triennale, come quello adottato con il D.P.C.M. del 2022, che definiscono le linee di indirizzo e gli obiettivi per l'utilizzo del FNA. Essi ribadiscono la priorità per gli interventi a favore delle persone con disabilità gravissima e orientano le Regioni verso la costruzione di percorsi di assistenza personalizzati.
- È a livello regionale che l'assegno di cura trova la sua concreta istituzione e disciplina. Le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia legislativa in materia di assistenza sociale e sanitaria, utilizzano i fondi nazionali (FNA) e proprie risorse per creare questo strumento, definendone requisiti, importi e modalità di erogazione.

I servizi scolastici

- **Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)**

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento fondamentale che concretizza il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità.

Esso descrive e programma gli interventi educativi e didattici personalizzati, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo. Il PEI si inserisce in un più ampio "progetto di vita" per ogni singolo alunno, volto a favorirne la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità.

La disciplina del PEI è contenuta principalmente nell'**articolo 12, comma 5, della Legge n. 104/1992** e, in modo più dettagliato, nell'**articolo 7 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66**

Il Piano educativo personalizzato

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2017, il PEI deve esplicitare in modo dettagliato:

- Gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti e le strategie per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo nelle dimensioni della relazione, socializzazione, comunicazione e autonomia.
- Le modalità di sostegno didattico, la proposta del numero di ore di sostegno. (INSEGNANTE DI SOSTEGNO).
- I criteri di valutazione e le modalità di verifica degli apprendimenti.
- La proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione. (OPERATORE DI SOSTEGNO).

Le criticità relative al mancato riconoscimento dei servizi relativi all'assistenza sanitaria, socio-saniatria e all'istruzione

La casistica più comune:

- Mancato avvio o ritardo del procedimento amministrativo per la predisposizione del P.A.I
- Mancato riconoscimento delle ore di assistenza infermieristica domiciliare;
- Mancato riconoscimento delle ore di assistenza infermieristica a scuola;
- Riduzione e/o eliminazione delle ore di assistenza infermieristica domiciliare;
- Riduzione e/o eliminazione dell'assegno di cura;
- Mancato avvio o ritardo del procedimento amministrativo per la predisposizione del P.E.I
- Mancato riconoscimento o riduzione delle ore di sostegno previste dal P.E.I.;
- Mancato riconoscimento o riduzione delle ore dell'operatore di sostegno;

In quali casi il mancato riconoscimento di una prestazione sanitaria o una prestazione in ambito scolastico può considerarsi condotta discriminatoria ai danni di un soggetto disabile?

La condotta discriminatoria

- **La condotta della P.A. è discriminatoria quando, negando o riducendo una prestazione essenziale come il sostegno scolastico o una terapia, crea una posizione di svantaggio per la persona disabile, rifiuta un accomodamento ragionevole e lede il nucleo fondamentale dei suoi diritti, senza che le esigenze di bilancio possano costituire una valida giustificazione.**

A quale Giudice rivolgersi?

- La Giurisdizione del Giudice Ordinario
- La Giurisdizione del Giudice Amministrativo

La regola generale

- La questione del giudice competente a decidere le controversie in materia di disabilità è complessa e dipende dalla natura della domanda proposta.
- Regola Generale: La tutela contro gli atti e i comportamenti discriminatori è affidata al giudice ordinario, secondo quanto previsto dalla Legge n. 67/2006 e dall'art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011
- Sul punto il Consiglio di Stato, richiamando pronunce della Corte di Cassazione SS.UU., ha espressamente precisato che: “ *Va sottolineato che il medesimo art. 3 della legge n. 67 del 2006 prevede una fattispecie tipica devoluta alla giurisdizione del giudice civile ed ha il suo ambito di applicazione esclusivamente e tassativamente quando il ricorrente deduca specificamente «la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno», ai sensi del comma 3 (il che in concreto è quanto è stato rappresentato negli atti introduttivi dei giudizi che hanno condotto alle sentenze delle Sezioni Unite n. 25011 del 2014 e n. 9966 del 2017). In tali casi, il ricorrente ha appunto l'onere di dedurre «in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile». In altri termini, la disciplina sulle «vittime di discriminazione» si applica quando, e solo quando, l'interessato si rivolge al giudice civile rappresentando gli elementi di fatto in cui la discriminazione stessa si manifesta»*”

Il Criterio dirimente

Le Sezioni Unite della Cassazione e l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato hanno chiarito che il riparto si basa sulla causa petendi (la ragione della domanda):

- **Se il ricorrente lamenta la natura discriminatoria del comportamento dell'amministrazione (ad esempio, l'inerzia o l'adozione di criteri svantaggiosi), facendo valere un diritto soggettivo alla parità di trattamento, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.**
- **Se il ricorrente contesta la legittimità di un atto amministrativo (ad esempio, l'assegnazione di un numero di ore di sostegno insufficiente) deducendo vizi di violazione di legge o eccesso di potere, senza incentrare l'azione sulla discriminazione, la giurisdizione è del giudice amministrativo.**

La complessità della scelta

- Risulta dunque importante decidere, con riferimento al caso di specie, se è possibile allegare una condotta discriminatoria oppure contestare la legittimità di un atto amministrativo (ad esempio, l'assegnazione di un numero di ore di assistenza infermieristica insufficiente) deducendo vizi di violazione di legge o eccesso di potere.
- La scelta tra le due giurisdizioni dipende quindi dall'obiettivo principale del ricorrente, dagli elementi di fatto di cui è in possesso e conseguentemente dalla specifica configurazione della pretesa giuridica che si intende far valere in giudizio.

Nella direzione della Giurisdizione del G.A.

- In linea di principio, le controversie che attengono alla fase di formazione del P.A.I. o del P.E.I., inclusa la sua mancata redazione, rientrano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
- Nella fase di formazione del P.A.I. e del P.E.I., l'amministrazione esercita un potere autoritativo e discrezionale nel valutare i bisogni e definire gli interventi. La posizione del cittadino è, pertanto, quella di un interesse legittimo a che la P.A. eserciti correttamente il proprio potere. La controversia ricade nella giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) del Codice del Processo Amministrativo.
- Oggetto dell'Azione: L'azione dinanzi al G.A. sarebbe tipicamente un ricorso contro il silenzio-inadempimento dell'amministrazione, volto ad ottenere una pronuncia che ne accerti l'obbligo di provvedere e la condanni a concludere il procedimento mediante la redazione del P.A.I.

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 7 marzo 2025, n. 1927

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'obbligo in capo alle ASL di sostenere trattamenti sanitari riabilitativi per minori con disabilità: "l'azione trasposta davanti al giudice amministrativo e qui conosciuta in grado di appello si giustifica sul piano dell'ammissibilità in quanto inquadrabile in una reazione giudiziale da parte dei ricorrenti al silenzio tenuto dall'Amministrazione sulle loro istanze, traducendosi in una modalità del sindacato sul silenzio-inadempimento in grado di attingere il riconoscimento pieno della fondatezza della pretesa le quali volte questa emerga da ambiti di attività vincolata o prosciugata da residui margini di esercizio del potere discrezionale (art. 31, comma 3, c.p.a.). Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile (con l'ordinanza n. 1781/2022) hanno d'altra parte sancito che "la domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non essendo dubbio che, in presenza di un "pubblico servizio", debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimento della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente"

In materia di P.E.I. e P.A.I. l'ulteriore distinzione in punto giurisdizione

GIUDICE AMMINISTRATIVO

- Le controversie che riguardano la fase che precede la redazione e formalizzazione del PAI (o del Piano Educativo Individualizzato - PEI in ambito scolastico) sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. In questa fase, infatti, la Pubblica Amministrazione esercita un potere autoritativo e discrezionale per definire il contenuto del piano, valutare le necessità del disabile e allocare le risorse. Le posizioni giuridiche del cittadino sono, in questo stadio, qualificabili come interessi legittimi, la cui tutela è demandata al Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) del Codice del Processo Amministrativo.

GIUDICE ORDINARIO

- Una volta che il PAI o il PEI è stato redatto e approvato, il diritto della persona disabile alle prestazioni in esso previste si consolida, diventando un diritto soggettivo pienamente conformato. A questo punto, all'amministrazione non residua più alcuno spazio discrezionale per ridurre o modificare gli interventi. Di conseguenza, le controversie relative alla mancata o incompleta attuazione del piano già definito spettano alla giurisdizione del Giudice Ordinario. L'inadempimento dell'amministrazione in questa fase può configurare una discriminazione indiretta.

Cassazione Civ. SS.UU. N. 1781/2022

- **La Cassazione Civ. SS.UU. con la pronuncia N. 1781/2022**, nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del minore disabile ad uno specifico, individualizzato, trattamento terapeutico, ha precisato che :

“tali domande pongono la controversia nella sfera di applicazione, in parte qua, della previsione del D.Lgs. n. 241 del 2013, art. 133, comma 1, lett. c), (cod. proc. amm.), secondo la quale “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.. le controversie in materia di pubblici servizi.. relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione..”. Non è infatti dubbio che nel caso di specie di “pubblico servizio” si tratti e che debba considerarsi impugnabile, quale “provvedimento negativo”, l’omissione provvedimento della PA sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente. Tale essendo il petitum sia mediati che immediato della causa promossa, non vertendosi nell’ipotesi della contestazione dell’esecuzione di un “programma individuale” di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile, ma invece in quella della richiesta di ampliamento del programma medesimo con una specifica prestazione (diretta ovvero indennitaria, ne viene dunque implicata l’attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica, della ASL piemontese, con la conseguenziale devoluzione della controversia al GA in virtù della citata disposizione del cod. proc. amm. (v. in tal senso, diffusamente, Sez. U., Ordinanze n. 20164 del 24/09/2020, Rv. 658855 – 01)”

Consiglio di Stato n. 2432/2017

- **Il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 2432/2017**, nel giudizio avente ad oggetto la contestazione del numero di ore di insegnante di sostegno assegnate ad un alunno disabile, ha precisato che :

“ Qualora invece siano contestati una «diagnosi funzionale – D.F.», un «profilo dinamico funzionale – P.D.F.» oppure un «piano educativo individualizzato - P.E.I.», sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si tratta in questo caso di controversie concernenti un pubblico servizio, quale l'istruzione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, e sono ravvisabili posizioni di interesse legittimo, poiché i relativi atti della Amministrazione scolastica sono atti posti in essere nell'esercizio di un ampio potere tecnico-discrezionale dei competenti organi amministrativi (...) Quando invece il dirigente scolastico abbia attribuito le ore di sostegno in conformità alla proposta del G.L.O.H., ma in concreto tali ore non siano assegnate e quindi non se ne possa fruire, l'ordinamento prevede due possibilità di tutela, a seconda della causa petendi e del petitum posti a base della relativa pretesa, nei termini ora spiegati. § 39. Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la sentenza 25 novembre 2014, n. 25011, i cui principi sono stati espressamente richiamati e ribaditi dalla sentenza 20 aprile 2017, n. 9966, nonché dall'ordinanza 28 febbraio 2017, n. 5060), sussiste la giurisdizione del giudice civile, quando l'interessato espressamente lamenti innanzi a tale giudice che l'Amministrazione scolastica abbia posto in essere «un comportamento discriminatorio a proprio danno». § 39.1. Si applicano in tal caso, infatti, l'art. 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (che ha richiamato l'art. 44 del testo unico 25 luglio 1998, n. 286, sulla «Azione civile contro la discriminazione») e – per gli aspetti processuali - l'art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Va sottolineato che il medesimo art. 3 della legge n. 67 del 2006 prevede una fattispecie tipica devoluta alla giurisdizione del giudice civile ed ha il suo ambito di applicazione esclusivamente e tassativamente quando il ricorrente deduca specificamente «la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno», ai sensi del comma 3 (il che in concreto è quanto è stato rappresentato negli atti introduttivi dei giudizi che hanno condotto alle sentenze delle Sezioni Unite n. 25011 del 2014 e n. 9966 del 2017

Ordinanza collegiale TAR Sicilia n. 306/2020

- Il giudizio trae origine dalla riassunzione di una causa precedentemente intentata dinanzi al Tribunale di Termini Imerese (giudice ordinario). In quella sede, l'amministratore di sostegno di una persona con disabilità grave aveva richiesto l'accertamento della condotta discriminatoria del Comune e dell'Assessorato Regionale competente per la mancata attuazione del progetto individuale ex art. 14 della L. 328/2000.
- Il giudice ordinario aveva escluso la natura discriminatoria del comportamento della Pubblica Amministrazione, affermando che *“la semplice mancata predisposizione di una misura assistenziale non configura automaticamente una discriminazione, la quale si realizza solo in caso di trattamento palesemente non paritario rispetto ad altri consociati”*.
- Il Collegio del T.A.R. Sicilia, investito della questione, ha ritenuto di non poter condividere l'impostazione del giudice ordinario e ha sollevato d'ufficio un conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sostenendo che la giurisdizione sulla controversia appartenga al giudice ordinario.
- Il Collegio amministrativo sottolinea che la giurisdizione non può dipendere dalla prospettazione della parte (la cosiddetta "teoria della prospettazione", da tempo abbandonata), ma deve essere individuata in base al petitum sostanziale, ovvero alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta in giudizio. **Pertanto, la domanda di effettiva erogazione di una prestazione assistenziale rientra sempre nella giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dal fatto che venga o meno dedotta una condotta discriminatoria.**

Sentenza T.A.R. Lombardia Sez. III n. 1559/2023

- La sentenza in esame, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, con il numero 1559/2023, dichiara l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso presentato dai genitori di una minore affetta da disturbo dello spettro autistico. Il ricorso mirava ad accertare il diritto della minore a ricevere un trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. per 30 ore settimanali a carico del Servizio Sanitario e a ottenere il risarcimento dei danni per le spese già sostenute privatamente.

- Il Collegio cita ed esamina il recente orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (ord. n. 1781/2022) ha sostenuto che le controversie relative alla richiesta di uno specifico trattamento terapeutico rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di pubblici servizi. Tale orientamento si basa sul presupposto che la richiesta di ampliare un programma terapeutico implichi l'esercizio di un'attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica, da parte dell'Azienda sanitari.

- Tuttavia a seguito del confronto con il caso di specie il T.A.R. Lombardia ha ritenuto che la scelta della terapia più adeguata non costituisca esercizio di potere autoritativo, ma una valutazione di natura puramente tecnico-scientifica. La prestazione sanitaria, se rientrante nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), configura un diritto soggettivo incompressibile: *“ In particolare, non vi è alcuna richiesta di spendita di potere discrezionale – neppure tecnico – all’amministrazione sanitaria, la quale si deve limitare a individuare da un punto di vista medico scientifico, trattandosi di prestazione rientrante nei LEA, quale sia il trattamento terapeutico più adeguato alla patologia da curare. E ciò avverrà in condizioni di parità con la parte che richiede il trattamento, nel senso che, ove sussista contrasto di vedute, la risoluzione di esso sarà affidata ad una pronuncia del giudice ordinario, avanti al quale la posizione dell’amministrazione non godrà di alcuna preminenza, posto che la legge non le attribuisce una sfera di competenza riservata su questa materia.*

In caso di assenza del P.A.I. che fare?

- A volte la famiglia del minore disabile non ha presentato una richiesta per procedere alla redazione del progetto individuale, ma si è limitata a richiedere la singola prestazione di assistenza infermieristica domiciliare e/o di assistenza infermieristica presso l'Istituzione scolastica.
- In tale caso generalmente sulla base di principi sopra espressi si procede innanzi il Giudice Ordinario, Giudice della previdenza, rito del lavoro richiedendo la condanna al riconoscimento del servizio essenziale necessario al minore disabile:
 - Ordinanza del Tribunale di Aosta del 18.05.2018;
 - Ordinanza del Tribunale di Savona n. 238/2021 del 15/06/2021;

La recente riforma

La Legge Delega n. 227/2021 e, soprattutto, il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, prevedono una riforma di sistema la cui piena entrata a regime è stata rinviata al 1° gennaio 2027 dal Decreto Milleproroghe di fine 2024 (D.L. 202/2024, convertito con L. 15/2025).

Il D.Lgs. 62/2024, art. 17, comma 3 prevede che la persona possa "richiedere per iscritto alla Pubblica Amministrazione... l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta.". Persona che ai sensi del successivo comma 4 partecipa al procedimento relativo all'individuazione dell'accomodamento (partecipazione che è vero che è generalmente prevista nella 241/90, ma qui è particolarmente forte)

La conseguenza del diniego risulta particolarmente interessante. La norma al comma 8 stabilisce testualmente: *"avverso il diniego motivato di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione, oppure nei casi di cui al comma 7, è ammesso ricorso ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67"*. Invece di impugnare il PAI al G.A., la famiglia chiede per iscritto le ore come "accomodamento ragionevole" e, al diniego, agisce ex L. 67/2006, dinnanzi al Giudice Ordinario

Le condizioni di vita delle famiglie ricorrenti

- Generalmente si tratta di famiglie che, in ragione della disabilità dei propri figli, sono in forte difficoltà nella gestione della quotidianità in assenza dei servizi essenziali richiesti.
- Si tratta spesso di situazioni di estrema urgenza, ove in assenza dei servizi richiesti il minore disabile non può frequentare scuola o può frequentarla solo ad un orario ridotto o addirittura con uno dei due genitori che presenzia in classe con il proprio figlio.
- Si tratta a volte anche di situazione ove il care-giver familiare in assenza dell'assistenza infermieristica necessaria al minore disabile è spesso sottoposto al rischio di burn-out.

L'URGENZA

**QUESTA E' LA RAGIONE PER CUI E' FONDAMENTALE
INDIVIDUARE IMMEDIATAMENTE LA GIURISDIZIONE
CORRETTA DA ADIRE.**

IL CASO DI MASSIMILIANO

AFFETTO DA SMA di tipo 1 e l'assistenza infermieristica domiciliare negata

- n. 3 procedimenti innanzi al T.A.R. (2 sentenze di accoglimento – 1 di rigetto);
- l'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza di prime cure rigetta.
- La sentenza, di rigetto dell'appello da parte del Consiglio di Stato, del 21.01.2025 n. 401/2025;
- Il ricorso alla CEDU rigettato in quanto non sono state ravvisate violazioni della Carta europea dei diritti dell'uomo.

Il problema del rito applicabile in materia di discriminazione in ambito lavorativo

La pronuncia della Cassazione sez. lav. n. 30843/2023

L'individuazione in concreto del giudice per la trattazione del procedimento di cui all'art. 702 bis cod. proc. civ. ben può dipendere dalla ripartizione interna degli affari in un determinato ufficio, essendo ipotizzabile che le cause ex art. 28 d. lgs. n. 150/2011 siano trattate dal giudice del lavoro.

Il mero riparto di affari interni non può avere incidenza sul rito da osservare.

L'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., conclusiva del giudizio sommario, può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, anche se la controversia è pendente innanzi il Giudice del lavoro.

"Il dubbio è l'inizio della conoscenza"

Cartesio

Grazie per l'attenzione